

## **LETTERA INFORMATIVA N.09/2023**

---

I crediti energia e gas fruibili nel 2023



### **MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.09/2023

### I crediti energia e gas fruibili nel 2023

I **crediti d'imposta** concessi alle imprese per contrastare l'incremento dei costi legati all'utilizzo dell'energia elettrica e del gas naturale sono utilizzabili mediante compensazione o, in alternativa, cessione del credito a terzi, entro i seguenti termini:

- crediti energia e gas relativi al **primo trimestre 2022** (per le imprese energivore e gasivore), **entro lo scorso 31 dicembre 2022**;
- crediti energia e gas relativi al **secondo trimestre 2022** (per tutte le imprese<sup>1</sup>), **entro lo scorso 31 dicembre 2022**;
- crediti energia e gas relativi al **terzo trimestre 2022** (per tutte le imprese di cui alla nota 1), **entro il 30 settembre 2023**;
- crediti energia e gas relativi ai **mesi di ottobre e novembre 2022** (per tutte le imprese<sup>2</sup>), **entro il 30 settembre 2023**;
- crediti energia e gas relativi al **mese di dicembre 2022** (per tutte le imprese di cui alla nota 2), **entro il 30 settembre 2023**;
- crediti energia e gas relativi al **primo trimestre 2023** (per tutte le imprese di cui alla nota 2), **entro il 31 dicembre 2023**.

In caso di **cessione del credito**, la **comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere inviata entro il 20 settembre 2023**<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW.

<sup>2</sup> Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW.

<sup>3</sup> La Risoluzione 2/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio scorso ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti maturati nel mese di dicembre 2022.

Il D.L. 176/2022 dispone, inoltre, un adempimento a carico dei **beneficiari dei crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**, vale a dire l'**obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate – entro il 16 marzo 2023 – l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022**, *“a pena di decadenza dal diritto di fruizione del credito non ancora fruito”*<sup>4</sup>.

La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando lo **specifico modello** approvato, composto da *frontespizio, quadro A* (relativo alla comunicazione dei crediti maturati) e *quadro B* (contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti d'imposta maturati)<sup>5</sup>.

Il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida (per ciascun credito d'imposta) per l'intero importo del **credito maturato** nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, fino alla data della comunicazione stessa.

La comunicazione **non deve essere inviata** qualora il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello *F24*.

Inoltre (tenuto conto che i crediti d'imposta in parola possono essere ceduti solo per intero), la comunicazione **non può essere inviata** nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito stesso.

Il **mancato invio** di una valida comunicazione determina l'**impossibilità di utilizzare il credito in compensazione**, a decorrere dal 17 marzo 2023.

---

<sup>4</sup> La medesima disposizione è, inoltre, prevista in relazione al credito d'imposta per il **carburante** effettuato nel quarto trimestre 2022.

<sup>5</sup> La comunicazione deve essere inviata dal **beneficiario** dei crediti, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* della medesima Agenzia.

A seguito dell'invio del modello, è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

A partire da tale data, qualora l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti **superiore** all'importo comunicato (anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso), il relativo modello *F24* verrà scartato.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

**Studio Nicolini Commercialisti Associati**

Milano, 20 febbraio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.





**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

